



Associazione di Volontariato per Anziani

L'ALBERO DELLA VITA ODV

Sede sociale: 41043 Formigine Via Mazzini, n. 81 C.F. 94125390362

STATUTO dell'Organizzazione di Volontariato

L'ALBERO DELLA VITA - ODV

Art. 1 – Costituzione, denominazione, e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del DLgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal DLgs 3 agosto 2018 n. 105, da qui in avanti Codice del Terzo Settore, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione :

"L'Albero della Vita ODV", con sede legale nel comune di Formigine in via Mazzini n° 81 Provincia di Modena. **Codice Fiscale 94125390362**

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 Scopi istituzionali, principi e attività

L'associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a :

a) Interventi e servizi sociali

L'associazione persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e realizza i propri scopi ispirandosi ai seguenti principi:

- sussidiarietà tra associazioni similari;
- solidarietà tra i gli associati e con le persone svantaggiate;
- partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione ed alla realizzazione dei progetti, sulla base delle proprie esperienze personali e libera inclinazione;
- democrazia, in quanto ogni associato avrà lo stesso peso nella vita democratica e nelle scelte dell'associazione purché maggiorenne;
- elettività delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;

In particolare l'associazione ha come proprio oggetto sociale il miglioramento delle condizioni di vita generali degli anziani ospiti dell'Opera Pia Castiglioni, da ottenersi mediante la cura della persona in tutti gli ambiti, materiali e non, favorendo in particolare la relazione con tali soggetti. L'associazione si adopera con l'Opera Pia Castiglioni ed eventualmente con la futura APSP di cui farà parte l'Opera Pia Castiglioni per assicurare agli ospiti le migliori condizioni di vita, anche attraverso l'organizzazione di interventi e piccoli lavori utili agli ospiti stessi o alla comunità. L'istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito regionale. Potrà inoltre svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti a supporto della attività svolte per il momento dall'Opera Pia Castiglioni.

L'associazione potrà esercitare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 3 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, di diritto di voto a tutti gli associati; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione inclusi i libri sociali obbligatori, secondo le modalità previste dallo statuto. con possibilità di ottenerne copia previa richiesta scritta al Presidente il quale deve fornire i documenti richiesti entro 10 gg. lavorativi.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso,

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea generale degli associati è costituita da tutti gli aderenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, si riunisce e delibera secondo le modalità previste dall'art. 21 del Codice Civile. La prima e la seconda convocazione devono svolgersi almeno a 24 ore di distanza.

L'Assemblea è convocata obbligatoriamente una volta l'anno per l'approvazione del bilancio; è altresì convocata ogni qualvolta ritenuto opportuno dal Presidente dell'Associazione, ovvero su richiesta di almeno due Consiglieri o di almeno un decimo degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente che nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione e il diritto di intervenire

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- Approvare i regolamenti esecutivi elaborati dal Consiglio di Amministrazione
- Determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'associazione,
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria convocata per le modifiche allo statuto delibera in prima convocazione con una maggioranza pari ai due terzi degli associati, mentre in seconda convocazione l'approvazione delle modifiche dello statuto possono essere approvate dal 50% più uno degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente, che vengono nominati dall'Assemblea Generale dei Soci, fra i soci medesimi.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e/o fino a revoca e/o dimissioni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni.

Art. 9 – Durata e rinnovo del Consiglio Direttivo

I Componenti del Consiglio di Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo direttivo secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio Direttivo mediante convocazione dell'Assemblea generale dei Soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo Direttivo.

Art. 10 – Decadenza e cessazione dei consiglieri

In caso di dimissioni o cessazione di carica di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile fare ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea Generale dei Soci, da tenersi entro tre mesi dalla data delle dimissioni del consigliere. I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo Direttivo comportano in ogni caso la decadenza dell'intero consiglio.

Art. 11 - Adunanze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche via e- mail, almeno una volta l'anno, si riunisce ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. In caso d'urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 12 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le quali a richiesta possono anche avvenire per voto segreto.

Il Segretario dell'Associazione, se nominato, provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei consiglieri intervenuti. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati dal Presidente e dal segretario.

Art. 13– Compiti del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo esercitare tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci, necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale e per fare funzionare l'associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare l'esercizio di specifiche proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione dell'amministrazione dell'associazione.

Inoltre il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

Art. 14 – Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione e come tale presiede l'Assemblea Generale degli Associati.

Il Presidente, se non lo elegge direttamente l'assemblea degli associati, viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento, a maggioranza di voti dei presenti. In entrambi i casi il voto deve essere palese, a meno che qualcuno dei presenti non chieda lo scrutinio segreto.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell'Associazione.

Un decimo degli Associati può sottoscrivere la richiesta di convocazione di un'assemblea con all'ordine del giorno la revoca della nomina del presidente e/o di tutto o parte del consiglio di amministrazione dell'associazione. In tal caso il presidente è obbligato entro trenta giorni, dal ricevimento di tale richiesta, a convocare l'assemblea degli Associati nei termini e con le modalità indicate, nel rispetto comunque del presente statuto.

Le votazione saranno eseguite con le stesse modalità della elezione.

Art. 15– Compiti del Presidente

Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al presidente

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale degli Associati;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'associazione;
- g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di un mese.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 16 Patrimonio e Risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, dai valori che per acquisti, lasciti e donazioni pervengono all'Associazione, nonché dalle somme che, in sede di approvazione del bilancio annuale l'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo destina a speciali accantonamenti o ad aumento del patrimonio.

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Contributi e quote degli associati;
- b) Contributi da privati;
- c) Contributi dello stato, dalle regioni, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) Contributi di organismi internazionali;
- e) si prevedono tra le entrate, i proventi derivanti dallo svolgimento di attività economiche di natura commerciale "purché" secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017 .
- f) Donazioni e lasciti testamentari;

- g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- i) Rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- j) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni a premi).
- k) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del art. 6 D.Lgs 117/2017

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 17 – Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 Codice del Terzo Settore.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza ed in modo da rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione nel rispetto dei principi di trasparenza.

L'assemblea delibera inoltre la destinazione vincolata di eventuali utili per la realizzazione delle finalità istituzionali o la copertura di eventuali perdite.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione sotto qualsiasi forma, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili od avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività statutarie.

Art. 18 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall' Consiglio Direttivo: Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art 19 - Scioglimento e Devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 20 – Clausola di Conciliazione

Tutte le controversie insorgenti tra gli associati e gli organi dell'associazione che abbiano ad oggetto l'interpretazione o esecuzione del presente statuto, saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione, in conformità alle previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione previsto da norma di legge.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 Gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 Gennaio 2003.

Art. 21– Norme finali - Rinvio

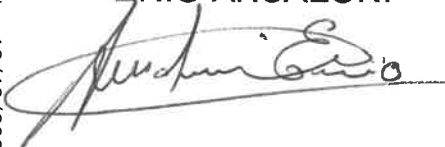
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice di Procedura Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

REGISTRAZIONE ED ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore in quanto trattasi di organizzazione di volontariato. Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore trattandosi di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

L'Albero Della Vita Onlus - CF 94125390362
Via Mazzini 81 - 41043 Formigine (MO)

Il Presidente
ENIO ANSALONI



Il Segretario
GIORGIO BUFFAGNI



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA
UT Modena - Spedite di Fiorano Modenese
Registrato il **13 DIC. 2022**
al n. **6643** / di Privati Serie **3**
AUGATO N 4 allegati

Il Funzionario(*)
IL FUNZIONARIO
Teresa Staffieri

**firma su delega del Direttore Provinciale*